



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 Registro Deliberazioni

Data 22/12/2020

OGGETTO :

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELL'AREA CAMPER "LE TRAVERSINE" – AFFIDAMENTO IN HOUSE A S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2029.

L'anno duemilaventi addì martedì ventidue del mese di dicembre alle ore 16:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere		X
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere		X
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere	X	
10.	GUELFI FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere	X	
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere	X	
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Vice Presidente BOVERO PIETRO assume la presidenza dell'adunanza, e constatata la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno, Sig. Ennio Rossi, risulta assente alla seduta consiliare.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco ed il Vice Presidente Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** il Comune di Vado Ligure è ente competente all'istituzione di aree di sosta a pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), "*L'ente proprietario della strada può... vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli*", e dall'art. 7, comma 1, lett. f) del C.d.S., "*Nei centri abitati i comuni possono... stabilire... aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe...*", a fronte di un rilevato bisogno di sosta regolamentata a pagamento;
- **CHE** nel territorio del Comune di Vado Ligure è stata istituita, con deliberazione G.C. n. 45 del 28.06.2007, un'area di parcheggio a pagamento riservata alle autocaravan denominata "LE TRAVERSINE" (di seguito indicata come "area camper"), collocata all'altezza del Km 579 della S.S. 1 Via Aurelia;
- **CHE**, con la deliberazione sopra richiamata, la gestione della predetta area camper è stata affidata, secondo il modello dell'in house providing, a S.A.T. S.p.A., a fronte dell'effettuazione da parte della società affidataria di alcuni investimenti (realizzazione pavimentazione in mattonelle autobloccanti, fornitura e posa in opera del sistema di automazione per regolare ingresso e uscita, fornitura e posa in opera delle attrezzature per i bagni) necessari a rendere fruibile al pubblico l'area stessa, rinviando la definizione del canone concessorio da corrispondersi da parte di S.A.T. S.p.A. al Comune al momento in cui fossero stati ammortizzati i costi sostenuti per gli investimenti di cui sopra e definiti i ricavi medi annui dell'area;
- **CHE** con deliberazione G.C. n. 44 del 18.05.2009 detto affidamento in house, previa analisi dei costi e dei ricavi medi relativi ai primi due anni di gestione, è stato prorogato al 31.12.2009 alle condizioni di cui sopra;
- **CHE** la predetta D.G.C. n. 44/2009 ha altresì stabilito i tempi di ammortamento degli investimenti effettuati da S.A.T. S.p.A. come segue: 5 anni per il sistema di automazione per regolare ingresso e uscita nonché per le attrezzature per i servizi igienici, per un importo complessivo di € 44.981,00 e 10 anni per i lavori di pavimentazione, per un importo complessivo di € 68.876,00, rinviando ulteriormente la definizione del canone concessorio e stabilendo – in linea di principio - che il margine di guadagno del gestore dovesse essere comunque inferiore al 6% annuo dei ricavi lordi;
- **CHE** l'affidamento in parola è stato ulteriormente prorogato con deliberazioni G.C. n. 113 del 30.12.2010 e n. 121 del 29.12.2011 e determinazione del Settore

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. LP MA 7/gen. 33 del 13.02.2012, nonché deliberazione G.C. n. 162 del 31.12.2012 – scadenza 30.06.2013 e deliberazione G.C. n. 74 del 16.07.2013, con scadenza ultima dei termini contrattuali al 31.12.2013;

- **CHE**, con deliberazione G.C. n. 139 del 31/12/2013, l'attività di gestione dell'area camper comunale è stata individuata come servizio pubblico locale e sono state definite le sue nuove modalità di esercizio da parte di S.A.T. S.p.A., con riferimento al periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2017;
- **CHE**, con deliberazione C.C. n. 11 del 25.02.2014, la gestione dell'area camper è stata assunta quale servizio pubblico locale con rilevanza economica, mediante approvazione dell'apposita relazione ex art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221 e definizione delle nuove modalità di esercizio tramite affidamento in house a S.A.T. S.p.A. per il periodo 01.01.2014 - 30.06.2017, con scadenza contrattuale così determinata anche al fine di consentire alla Società affidataria di completare l'ammortamento degli investimenti effettuati per le migliorie apportate alla struttura ed alle aree concesse in gestione;
- **CHE**, con Deliberazione C.C. n. 62 del 31/07/2014, è stato approvato il Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area camper, stabilendo anche specifici obblighi e responsabilità del gestore;
- **CHE**, con determinazione n. 991 del 14/11/2014, il Responsabile del Settore VI° - Corpo di Polizia Municipale, sulla base degli indirizzi forniti con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 11/2014, ha provveduto all'affidamento in house a S.A.T. S.p.A. del servizio pubblico locale in oggetto, sottoscrivendo in pari data il relativo contratto di servizio, in forma di scrittura privata (prot. gen. n. 21431);
- **CHE**, nelle more della redazione degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di indirizzo per il nuovo affidamento del servizio di gestione dell'area camper, l'ultimo affidamento a S.A.T. S.p.A. soprarichiamato è stato prorogato fino al 31.12.2017, con deliberazioni G.C. n. 93 del 30.06.2017 e n. 123 del 28.08.2017 e determinazioni del Responsabile del Settore VI° - Corpo di Polizia Municipale n. 38 del 05.07.2017 e n. 45 del 31.08.2017;
- **CHE**, da ultimo, il servizio è stato nuovamente affidato in house a S.A.T. S.p.A. per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 (deliberazione C.C. n. 77 del 21/12/2017 – determinazioni Settore VI° Polizia Municipale n. 1411 del 22/12/2017 e n. 1485 del 29/12/2017);

RICHIAMATI:

- gli artt. 54 e 185 del C.d.S. D.Lgs. N. 285/1992 in materia di definizione e circolazione/sosta delle auto-caravan, nonché l'art. 378 del Regolamento di esecuzione C.d.S., D.P.R. 495/1992;
- la l.r. Liguria n. 2 del 07.02.2008 relativa alle strutture ricettive e altre strutture turistiche ed il relativo Regolamento regionale attuativo n. 3 del 23.02.2010;

ATTESO che la gestione delle soste a pagamento, cui l'area camper è riconducibile, è stata più volte definita come servizio pubblico locale a rilevanza economica: si vedano in proposito i pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

(AGCM) AS542- AS554- AS618- AS642- AS681N; anche la giurisprudenza, a partire dalla Corte di Giustizia Europea, si è espressa nel senso che la gestione dei parcheggi a pagamento deve essere considerata come concessione di un pubblico servizio, provenendo la remunerazione del prestatore di servizi dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del parcheggio. (Sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen GmbH c. Gemeinde Brixen);

RITENUTO:

- di valorizzare l'opportunità politico-istituzionale che un servizio di elevato impatto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla fruizione del territorio permanga sotto il controllo pubblico, tenuto conto che - con riferimento al servizio specifico in argomento - l'istituzione e la gestione di aree di sosta a pagamento non ha come fine prevalente quello di garantire al Comune l'entrata di proventi, bensì quello di disciplinare la sosta di particolari veicoli (camper), stante la forte domanda in essere specialmente nel periodo estivo e nei fine settimana, onde evitare i disagi che deriverebbero alla popolazione residente dal parcheggio indiscriminato dei mezzi in parola nonché di offrire un servizio *latu sensu* turistico per garantire una fruizione del territorio sostenibile ed adeguatamente integrata nel contesto urbano;
- di confermare, quindi, l'assunzione dell'attività di gestione dell'area camper sul territorio comunale quale servizio pubblico locale che, per le sue caratteristiche tecniche, logistiche ed organizzative e per l'esigenza di garantire l'uniformità di esercizio, può essere condotto esclusivamente in economia dal Comune o affidato, in regime di privativa, ad un unico operatore economico;

VALUTATO:

- **CHE** il servizio in oggetto non può essere svolto direttamente da personale dei servizi tecnico-manutentivi comunali né dal Corpo di Polizia Municipale, in quanto incompatibile con gli obiettivi e la dotazione organica dei Settori, in particolare perché si rende necessaria la reperibilità continua di un addetto che possa intervenire per eventuali malfunzionamenti del sistema a barriere di ingresso/uscita, anche in orari non coperti dalla normale turnazione del personale dell'Ente;
- **CHE** affidando al concessionario tutte le attività di gestione dell'area camper è possibile non distrarre parte del tempo di lavoro del personale del Comando di Polizia Municipale dallo svolgimento delle infungibili mansioni di polizia locale che ad esso competono in via principale e che maggiormente incidono sui livelli di sicurezza urbana e stradale;
- **CHE** l'attività di conduzione dell'area camper, stante il limitato numero delle piazzole di sosta disponibili e considerata la sua preminente valenza di servizio pubblico, testimoniata anche dalla politica comunale di contenimento delle tariffe per la sosta a pagamento, risulta una gestione a limitata redditività e pertanto scarsamente appetibile per operatori economici principalmente orientati al profitto;
- **CHE** in caso di affidamento a privati di un servizio con siffatte peculiari caratteristiche vi sarebbe il concreto rischio che il gestore, nell'intento di garantirsi comunque degli utili significativi, possa tendere a realizzare una gestione di livello qualitativo inferiore rispetto agli standard fin qui assicurati da S.A.T. S.p.A.;

RITENUTO:

- **CHE** dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisca semplicità ed immediatezza di regole decisionali a fronte dei più complessi equilibri che si debbono realizzare nelle società miste con socio operativo e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo da parte del soggetto pubblico sull'affidatario individuato con gara;
- **CHE** l'importanza della particolare tempestività e flessibilità nell'adattamento delle modalità di erogazione del servizio alle esigenze contingenti, tipica della gestione in house, sia apparsa ancor più evidente nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da COVID-19, per la quale, tra l'altro, si è reso necessario dimezzare temporaneamente il numero complessivo delle piazzole di sosta utilizzabili, così da favorire il mantenimento delle dovute distanze interpersonali tra gli occupanti dei camper;
- **CHE** la prosecuzione dell'affidamento in house consenta il mantenimento di equilibri di economicità, al netto del canone di affidamento da corrispondere al Comune;
- **CHE** la scelta per l'affidamento in house consenta il mantenimento del delicato equilibrio proprio della concessione in gestione del servizio, ove l'intero rischio imprenditoriale è trasferito al concessionario ma - congiuntamente ad esso - gli è trasferito anche il potere reale di incidere sui fattori produttivi (risorse umane, innovazione e manutenzione impianti, relazioni con l'utenza);
- **CHE**, valutate positivamente in termini di efficacia, efficienza ed economicità le gestioni assegnate nel tempo a S.A.T. S.p.A., corrisponda all'interesse del Comune di Vado Ligure proseguire l'affidamento assegnato alla Società partecipata, in house providing, a partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2029, con concessione del servizio pubblico locale relativo all'intera gestione economico-funzionale dell'area camper denominata "LE TRAVERSINE", comprensiva dell'introito dei derivanti proventi e del ri-versamento al Comune di un canone annuo, con assunzione del relativo "rischio d'impresa";
- **CHE** l'opportunità di detto nuovo affidamento in house del servizio in oggetto a S.A.T. S.p.A. fino al 31/12/2029 sia anche motivata dall'esigenza di proseguire l'attività gestionale con pari modalità e obiettivi qualitativi, favorendo il progressivo rinnovo delle apparecchiature hardware e software impiegate per il controllo degli accessi e della sosta, grazie al prolungato periodo contrattuale ed alla conseguente possibilità di ammortamento pluriennale degli investimenti;

POSTO che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 34, comma 20, prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 77 del 21/12/2017, con la quale, da ultimo, in riferimento al servizio pubblico locale di rilevanza economica in oggetto, è stata approvata la relazione predisposta dagli uffici, ai sensi dell'art. 34, commi 20-21, del D.L. n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, atta ad illustrare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house del servizio di cui trattasi a S.A.T. S.p.A. per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2020 ed a definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e sono stati definiti gli indirizzi per l'affidamento del servizio forniti al Responsabile del Settore VI° Polizia Municipale;

VALUTATO che la relazione ex art. 34, commi 20-21, del D.L. n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, allegata alla soprarichiamata deliberazione C.C. n. 77/2017, alla quale si fa integrale rimando, sia tuttora valida per motivare la scelta di rinnovare l'affidamento in house del servizio a S.A.T. S.p.A., visto che le condizioni di contesto e le caratteristiche di svolgimento dell'attività gestionale risultano sostanzialmente invariate e considerato che il Comune di Vado Ligure, pur avendo ceduto nel frattempo quote societarie ad altri enti, resta socio di maggioranza della partecipata pubblica;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 recante "Regime speciale degli affidamenti in house", con le relative linee guida ANAC n. 7;

ATTESO:

- **CHE** S.A.T. S.p.A. è stata iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in house con istanza formulata dal questo Ente in primis con nota prot ANAC n.7124 del 24.01.2018, successivamente integrata (per aggiungere il nuovo socio comune di Albenga), con prot. ANAC n. 26730 del 2018, successivamente nuovamente integrata (per aggiungere il comune di Plodio), via pec con nota prot. 14563 del 2018;
- **CHE**, ai sensi delle "Linee-guida" ANAC n. 7/2017, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e pubblicate nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017 (punto 5.2), in ogni caso il procedimento istruttorio delle istanze in parola deve concludersi entro 180 giorni dal suo avvio;
- **CHE** dal sito ANAC risulta che sono decorsi più di 180 giorni dalla data di avvio (25.06.2018) dell'istruttoria relativa all'istanza di iscrizione presentata e che quindi l'istanza può ritenersi accolta;

DATO ATTO:

- **CHE** la succitata relazione illustrativa dà conto delle ragioni di mancato affidamento al mercato del servizio in parola, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta ma che, per quanto concerne la valutazione in ordine alla congruità economica dell'offerta, si rileva che per poter effettuare la predetta valutazione necessita la preliminare predisposizione da parte degli uffici del progetto del servizio, in coerenza con gli indirizzi appresso riportati e la formulazione di una offerta economica da parte della società affidataria;

- **CHE**, pertanto, la predetta valutazione di congruità economica dovrà essere formulata con successivo apposito provvedimento di natura tecnico-gestionale a seguito dell'espletamento delle ulteriori fasi sopraelencate;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, il livello qualitativo del servizio reso, nonché il relativo equilibrio economico finanziario, definire gli indirizzi per il contratto di servizio che verrà stipulato con il gestore, come indicati nel dispositivo della presente deliberazione, comunque sostanzialmente corrispondenti a quelli individuati per il precedente affidamento, così da dare continuità alla gestione, secondo standard di servizio già verificati nel tempo e dimostratisi corrispondenti alle concrete esigenze;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta della presente deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore VI° Polizia Municipale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta della presente deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore II° Economico-Finanziario;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di assumere l'attività di gestione dell'area camper "LE TRAVERSINE" di Via Aurelia Km. 579 quale servizio pubblico locale che, per le sue caratteristiche tecniche, logistiche ed organizzative e per l'esigenza di garantire l'uniformità di gestione, può essere condotto esclusivamente in regime di privativa, garantendo cioè l'esercizio esclusivo ad un unico operatore economico;
2. di procedere all'affidamento in house del servizio in oggetto alla società S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., fornendo al Settore comunale preposto all'affidamento del servizio i relativi indirizzi di seguito riportati:
 - a. affidamento della piena e completa gestione economico-funzionale (c.d. "rischio d'impresa") dell'area camper denominata "LE TRAVERSINE" e delle relative attrezzature, comprensiva dell'introito dei derivanti proventi e del ri-versamento al Comune di parte degli incassi a titolo di canone annuo, come di seguito definito;
 - b. durata dell'affidamento: 9 anni, dal 01.01.2021 al 31.12.2029;
 - c. obbligo del gestore di provvedere all'assistenza e alla manutenzione necessaria a garantire il corretto funzionamento del sistema a barriera di ingresso/uscita e degli altri impianti dell'area camper; Per eventuali attività o interventi comportanti costi o investimenti di valore superiore a € 3.000,00, oltre IVA, quali, ad esempio, la sostituzione di intere apparecchiature o di importanti parti di esse, la Ditta affidataria dovrà ottenere il preventivo e vincolante assenso del Comune;

- d. obbligo di versare al Comune un canone annuo stabilito nella percentuale del 72% del risultato economico della gestione del servizio con la garanzia di un minimo di € 10.000,00;
 - e. garanzia di apertura e funzionalità del servizio di area camper per 12 mesi l'anno senza interruzione alcuna e garanzia della continua reperibilità del gestore per interventi straordinari per l'intero arco delle ventiquattrore, in tutti i giorni del periodo di affidamento del servizio (domeniche e festivi compresi);
 - f. garanzia della sorveglianza sul regolare utilizzo da parte degli utenti dell'area camper;
 - g. diritto di vigilanza e verifica da parte del personale del Comando di Polizia Municipale sul regolare espletamento del servizio;
 - h. obbligo dell'affidatario di segnalare tempestivamente al Comune ogni evento o fattore inerente la gestione che possa comportare un significativo scostamento rispetto agli obiettivi funzionali ed economici programmati;
 - i. obbligo dell'affidatario di fornire al Comune apposita rendicontazione annuale dei risultati della gestione, con indicati in modo analitico ricavi e costi, comprovati dalla relativa documentazione di dettaglio (scontrini dei corrispettivi degli incassi e fatture, ricevute, scontrini delle spese sostenute);
 - j. obbligo per l'affidatario di sottostare a tutte le disposizioni inerenti le tariffe e gli orari di pagamento, gli abbonamenti periodici, le esenzioni/agevolazioni di pagamento, ecc..., già in essere o future, adottate dal Comune per regolamentare la sosta a pagamento, ex art. 7 C.d.S., nonché di attenersi e fare rispettare all'interno dell'area camper le regole di funzionamento e gestione stabilite dal Comune delle aree di sosta destinate alle auto-caravan come definite dall'art. 54 del d.lgs. 285/1992;
3. di dare atto che la scelta di rinnovare l'affidamento in house a S.A.T. S.p.A. è motivata tramite integrale rinvio alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house alla società S.A.T. S.p.A, prescelta per il servizio pubblico locale con rilevanza economica di gestione dell'area camper del Comune di Vado Ligure, ai sensi dell'art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012", allegata sub A) alla deliberazione C.C. n. 77 del 21/12/2017 riferita al precedente periodo contrattuale (dal 01/01/2018 al 31/12/2020);
 4. di conferire mandato al Responsabile del Settore VI° Polizia Municipale di dare attuazione agli indirizzi di cui sopra nell'affidamento del servizio alla società S.A.T. S.p.A., impartendo le seguenti istruzioni operative:
 - a. redigere il progetto del servizio, in coerenza con gli indirizzi forniti con la presente deliberazione;
 - b. richiedere una offerta economica da parte della società affidataria, successivamente all'approvazione del progetto;
 - c. predisporre gli elementi di valutazione della congruità dell'offerta;
 - d. procedere all'affidamento in house del servizio in argomento a S.A.T. S.p.A.

*** **

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*** .v. ***

Letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE
BOVERO PIETRO ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa